



COMUNE DI ROCCA SUSELLA
Provincia di Pavia

N. 26 Reg. Del.
del 11/09/2015

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO : D.LGS. N. 118/2011-ARMONIZZAZIONE CONTABILE - RINVIO AL 2016
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE

L'anno **duemilaquindici**, addì **undici**, del mese di **settembre**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sede comunale

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione Straordinaria ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione.

All'appello risultano:

| Cognome e Nome | Pr. | As. | Cognome e Nome | Pr. | As |
|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|----|
| BARZON Pierluigi | P | | TORLASCO Giorgio | P | |
| SACCARDI MARCO | | A | BERTELEGNi STEFANO | P | |
| STRINGA Giampiero | P | | PETTE' SILVIA | P | |
| FOSSATI ALESSANDRO | | A | STURLA Natalino | | A |
| PECILE ALDO | P | | AFILI FRANCESCO | P | |
| STURLA Luciano | P | | | | |
| | | | | | |
| Totale Presenze | | | | 8 | |
| Totale Assenze | | | | | 3 |

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Elisabeth Nosotti.

Il Sig. BARZON Pierluigi - PRESIDENTE Assunta la presidenza del Consiglio Comunale e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno e meglio evidenziata nell'oggetto sopra indicato.

Premesso che con Decreto Legislativo n. 118/2011, come modificato con Decreto Legislativo n. 126/2014, è stata disposta, con decorrenza 1.01.2015, l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Richiamato l'art. 3, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 118/2011, ai sensi del quale:

“L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4, può essere rinviata all'anno 2016”;

Richiamato inoltre l'art. 11 bis, comma 4, del citato Decreto Legislativo n. 118/2011, ai sensi del quale:

“Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016”;

Dato atto che il piano dei conti integrato si compone del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale;

Considerato che:

- l'armonizzazione contabile ha avuto avvio ufficiale il 1° gennaio 2015 dopo un periodo di sperimentazione che ha coinvolto, nel triennio 2012/2014, alcuni Enti territoriali: le criticità emerse durante la fase della sperimentazione hanno portato alla revisione di alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267 del 2000 e nel D.Lgs. n. 118 del 2011;
- nel D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014 sono contenute le modifiche che sono state operate ed i necessari raccordi tra Testo Unico degli Enti Locali e armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011. Nel Testo Unico degli Enti Locali viene infatti previsto che:
 - 1) Art. 150 (Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile): *"L'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali è riservato alla Legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del presente Testo Unico e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;*
 - 2) Art. 151 (Principi generali): *"1. Gli Enti Locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. ... (omissis)."*
- Le disposizioni sull'armonizzazione contabile prevedono, tra l'altro, l'adeguamento ai principi contabili generali di cui all'Allegato n. 1, D.Lgs. n. 118 del 2011 nonché quello ai principi contabili applicati della programmazione, della contabilità finanziaria, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato (rispettivamente Allegati n. 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, D.Lgs. n. 118 del 2011);
- Una delle "novità" introdotte dal Legislatore dell'armonizzazione consiste nell'introduzione dell'informativa contabile consolidata rappresentata dal Rendiconto Consolidato e dal Bilancio Consolidato;
- L'art. 80, D.Lgs. n. 118 del 2011 prevede che: *"Le disposizioni del Titolo I, III, IV, e V del D.Lgs. n. 118/2011 - ove non diversamente previsto - si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 (con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi)";*

Dato atto che il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e smi ha previsto, per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 2 del Decreto medesimo (Regioni e degli Enti Locali):

- l'adozione del medesimo schema di Bilancio Consolidato con i propri Enti ed Organismi strumentali, Aziende, Società controllate ed altri organismi controllati (art. 11) sulla base dello schema contenuto nell'Allegato n. 11 al Decreto;
- le modalità ed i criteri cui far riferimento sono contenuti nel Principio Contabile Applicato n. 4 del Bilancio Consolidato allegato al D.Lgs. n. 118 del 2011 (art. 11-bis);
- il Bilancio Consolidato è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Relazione sulla gestione (che comprende la Nota Integrativa) e Relazione dell'Organo di revisione contabile dell'Amministrazione Pubblica capogruppo (art. 11-bis);
- la possibilità di rinviare all'esercizio 2016 l'adozione del Bilancio Consolidato eccezion fatta per gli Enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis);
- l'approvazione del Bilancio Consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo (art. 18);

Atteso che il nuovo art. 233-bis del Tuel (introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014) per gli Enti Locali prevede che:

- il Bilancio Consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'Allegato n. 11, D.Lgs. n. 118 del 2011 e successive modificazioni;
- gli Enti locali con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017;

Dato atto, pertanto, che dalla lettura combinata del Tuel, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e da quanto precisato dal Mef/Rgs, a seguito dei chiarimenti resi sulla piattaforma Arconet, consegue:

- a) che gli Enti Locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono rinviare l'adozione del Bilancio Consolidato all'esercizio 2017 da redigere entro il 30 settembre 2018 (art. 233-bis Tuel e Principio Contabile Applicato n. 4 del Bilancio Consolidato allegato al Decreto);
- b) che le Amministrazioni Pubbliche rappresentate dalle Regioni e dagli Enti Locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti possono rinviare l'adozione del Bilancio Consolidato all'esercizio 2016 da redigere entro il 30 settembre 2017 (art. 11-bis, D.Lgs. n. 118 del 2011);
- c) che le Amministrazioni Pubbliche (Regioni e dagli Enti Locali) che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano il Bilancio Consolidato all'esercizio 2014 da redigere entro il 30 settembre 2015 (RGS Arconet e art. 80, D.Lgs. n.118 del 2011);

Assunto che il Bilancio Consolidato, composto dal solo Conto Economico e Stato Patrimoniale, è disciplinato dagli articoli dall'11-bis all'11-quinques, D.Lgs. n. 118 del 2011 (per gli Enti Locali dall'art. 233-bis del Tuel), rappresenta contabilmente la situazione finanziaria e patrimoniale ed il risultato economico dell'attività svolta nell'anno di riferimento dall'Ente capogruppo e dagli Enti e Società che controlla o partecipa;

Ritenuto opportuno, al fine di consentire alla struttura comunale l'implementazione dei necessari strumenti procedurali, operativi ed organizzativi finalizzati ad una corretta applicazione dei nuovi principi contabili, avvalersi delle possibilità offerte dalla normativa richiamata e pertanto rinviare al 2016:

- l'adozione del piano dei conti integrato;
- l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- l'adozione del bilancio consolidato;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del T.u.e.l.;

Visto l'allegato parere reso dal Revisore dei Conti;

Con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

- 1) di rinviare al 2016, per le motivazioni in premessa citate e qui integralmente richiamate, ai sensi degli articoli 3, comma 12, e 11 bis, comma 4, del Decreto legislativo 118/2011 come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014:
 - l'adozione del piano dei conti integrato;
 - l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria;
 - l'adozione del bilancio consolidato.
- 2) Di trasmettere il presente provvedimento al revisore del conto e al tesoriere;
- 3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata votazione e con voti unanimi favorevoli.

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE

F.to BARZON Pierluigi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Elisabeth Nosotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Web, ove resterà per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 12/09/2015

Rocca Susella, lì 12/09/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Elisabeth Nosotti

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rocca Susella, lì 12/09/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Elisabeth Nosotti)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Rocca Susella, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE